



COMUNE DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

UFFICIO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA E IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 1° Febbraio 2005

INDICE

Titolo I

- [I PRINCIPI](#)
- Art. 1 - Profili istituzionali e valori etici.
- Art. 2 - Competenze del Sindaco.
- Art. 3 - Tutela degli animali.

Titolo II

- [DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE](#)
- Art. 4 - Definizioni.
- Art. 5 - Esclusioni.

Titolo III

- [DISPOSIZIONI GENERALI](#)
- Art. 7 - Detenzione di animali.
- Art. 8 - Avvelenamento di animali.
- Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio o in omaggio.

Titolo IV

- [CANI](#)
- Art. 12 - Cani di proprietà.
- Art. 13 - Tutela del patrimonio pubblico.
- Art. 14 - Accesso alle aree pubbliche.
- Art. 15 - Accesso ai locali pubblici.
- Art. 16 - Aree riservate.
- Art. 17 - Detenzione all'interno di aree private.

Titolo V

- [GATTI](#)
- Art. 18 - Tutela e controllo della popolazione felina.
- Art. 19 - Cura delle colonie feline da parte dei gattari.
- Art. 20 - Cantieri
- Art. 21 - Detenzione dei gatti di proprietà

Titolo VI

- [VOLATILI](#)
- Art. 22 - Detenzione di volatili.
- Art. 23 - Dimensioni delle gabbie.

Titolo VII

- [ANIMALI ACQUATICI](#)
- Art. 24 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 25 - Dimensioni degli acquari.
- Art. 26 - Ittiofauna

Titolo VIII

- [DISPOSIZIONI FINALI](#)
- Art. 27 - Sanzioni
- Art. 28 - Vigilanza
- Art. 29 - Inumazione di animali

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 Profili istituzionali e valori etici

1. Il Comune di Fossacesia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche. Pertanto individua nella tutela degli animali un'ulteriore strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Fossacesia sostiene e incentiva tutte le iniziative e le attività che promuovono la diffusione della cultura animalista, il rispetto, la difesa degli animali e la corretta convivenza con essi e riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e alla tutela degli animali.

Art. 2 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco per compiere le funzioni di cui al comma precedente, si avvale di apposito Ufficio denominato "Ufficio di Tutela degli Animali", istituito presso il Settore Servizi Istituzionali ed alle Persone.

Art. 3 Tutela degli animali

1. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 Definizioni

La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 5 Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art.4 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 6 Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Detenzione di animali.

1. Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, alimentare e comportamentale. Dovrà garantirgli le cure sanitarie ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Sarà responsabile della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
3. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici, e comunque qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.

Art. 8 Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è severamente proibito a chiunque spargere, depositare o liberarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, di sostanze velenose, tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 9 Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale operanti nel Comune di Fossacesia nel rispetto delle vigenti norme di legge nazionale e dei regolamenti dei concessionari di trasporto.
2. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. I gatti o altri animali d'affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 10 Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque, costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale convenzionato.

Art. 11 Divieto di offrire animali in premio o in omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere in uso o regalare animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi o in omaggio a qualsiasi titolo, ovvero per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale ovvero degli enti giuridici) e nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

TITOLO IV - CANI

Art. 12 Cani di proprietà

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina regionale I contravventori saranno puniti a norma dell' Art 5 comma 2 legge 281/91

Art. 13 Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in alcun modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Art. 14 Accesso alle aree pubbliche

- 1 Si applicano le norme previste dal Regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.59 del 23/11/2004.

Art. 15 Accesso ai locali pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora i cani possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 16 Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento per i cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio o provvisti di museruola, purché l'animale sia sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate
3. Nelle "aree di sgambamento per i cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 a eccezione di quelle specifiche zone all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista dal regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche, ovvero, in alternativa, su esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste al presente articolo.

Art. 17 Detenzione all'interno di aree private

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi.
2. È fatto divieto di detenere i cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, la freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane dalla punta del muso a quella della coda.
4. La suddetta recinzione deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore alle dimensioni del cane.
6. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
7. Gli animali che sono tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e quella del cibo e devono essere liberati almeno una volta al giorno.
8. In ogni caso i cani quando tenuti a catena non possono raggiungere autonomamente un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

TITOLO V - GATTI

Art. 18 Tutela e controllo della popolazione felina

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. Pertanto sono posti sotto la tutela del Sindaco e hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Fossacesia procederà a sporgere querela ai sensi dei relativi articoli del Codice Penale.
3. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario e esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 19 Cura delle colonie feline da parte dei gattari

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti

in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, che, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

Art. 20 Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori e in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, o in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 21 Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VI - VOLATILI

Art. 22 Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 23 Dimensione delle gabbie

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono, che se mantenute all'aperto devono avere una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre volte più grandi, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 24 Detenzione delle specie animali acquatiche.

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 25 Dimensione degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 26 Ittiofauna

E' fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
- vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.
- mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Sanzioni.

Chiunque violi le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250

Art. 28 Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Ufficiali e gli Agenti di polizia Giudiziaria.

Art. 29 Inumazione di animali.

E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.